

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Articolo 59 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 1.000.000,00 nel caso di decesso nell'anno 2023 dell'iscritto, la Fondazione eroga ai famigliari, come indicati dal successivo art. 60, un contributo di importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all'art. 64 e seguenti.

Articolo 60 - Beneficiari

Possono beneficiare della prestazione:

- a. Il coniuge superstite o il convivente *more uxorio*;
- b. I figli minori, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- c. I figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro a carico dell'agente deceduto alla data del decesso, purché in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- d. figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*

Nell'ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) di cui sopra, l'erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.

La convivenza *more uxorio* deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Articolo 61 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al *de cuius*, alla data del decesso, dei seguenti requisiti, alternativi:

- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora

tale requisito non risulti posseduto dall'iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della presente prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell'obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile;

- ✓ titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE del richiedente attestante un valore non superiore a 34.450,82 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Articolo 62 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione dei beneficiari ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it o, alternativamente, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, sono inviate

- tramite PEC unicamente all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Articolo 63 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 62 è la seguente:

- 1) copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
- 2) modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda;
- 3) copia giustificativo di spesa intestato al richiedente.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la predetta documentazione.

Articolo 64 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di cui il primo di valore triplo, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande di contributo per spese funerarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 65 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it sono presentate:

- a) dal 01/04/2023 al 30/06/2023 per concorrere alla graduatoria del I°, II°, III° bimestre 2023;
- b) dal 01/07/2023 al 31/08/2023 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2023;
- c) dal 01/09/2023 al 31/10/2023 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2023;
- d) dal 01/11/2023 al 31/12/2023 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2023.

Nell'ipotesi di decesso avvenuto nel mese di dicembre 2023, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2024.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 66 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 65, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.

La Fondazione comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 65.

Articolo 67 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.